

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LIQUIDAZIONE DELL'IVA SECONDO LA CONTABILITA' DI CASSA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del paese" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 in vigore dal 12 agosto 2012, ha previsto un'estensione del regime dell'Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 29 novembre 2008, n. 185. In particolare, viene stabilito che i soggetti che, nell'anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) **un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro** (in passato era € 200.000), possono optare per la liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. "Iva per cassa").

Il regime della liquidazione Iva secondo la contabilità di cassa consente di differire l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo.

Tale regime si applica, previa opzione da parte del contribuente, unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi Iva, escludendo le operazioni poste in essere nei confronti dei privati.

Con il recente decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2012, previsto dai commi 4 e 5 del citato art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, si precisa che la nuova disciplina potrà essere applicata alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono optare per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa solo i contribuenti, esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro.

Per tali soggetti, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

L'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Per i cessionari o committenti che non abbiano esercitato l'opzione, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione. Infatti, la scelta del nuovo regime dell'Iva per cassa da parte del fornitore non influisce sul comportamento del cliente, che potrà detrarre l'imposta nel momento in cui l'operazione viene effettuata.

OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA SECONDO LA CONTABILITA' DI CASSA

Sono escluse dalla liquidazione dell'Iva secondo la contabilità di cassa:

- a. le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- b. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni (privati);
- c. le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (es. sub-appalti edilizi);
- d. le operazioni ad esigibilità differita di cui all'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (ad esempio le forniture ad enti pubblici).

OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DAL DIFFERIMENTO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:

- a. gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile (es. sub-appalti edilizi);
- b. gli acquisti intracomunitari di beni;
- c. le importazioni di beni;
- d. le estrazioni di beni dai depositi IVA.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Come già chiarito, per i soggetti che esercitano l'opzione, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Le operazioni, dunque, sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica per la relativa proporzione.

Le fatture emesse dovranno riportare la dicitura *"trattasi di operazione con IVA per cassa, di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83"*.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile.

Se l'incasso del corrispettivo è parziale, l'imposta concorre per la relativa proporzione.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2012 rinvia ad un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità per aderire al nuovo regime. L'opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata esercitata l'opzione ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.

DECORRENZA

Il D.M. 11 ottobre 2012 ha precisato che la nuova disciplina è applicabile alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. A partire da tale data, il contribuente mensile potrà optare per il nuovo regime già nella liquidazione del mese di dicembre, mentre per i trimestrali che dal 1° dicembre opereranno per l'IVA per cassa, coesisteranno due regimi differenti di liquidazione, liquidazione ordinaria per i mesi di ottobre e novembre e liquidazione per cassa per il solo mese di dicembre.

L'opzione ha termine qualora nel corso dell'anno venga superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari, a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato.

In tal caso il contribuente riprenderà ad applicare le regole ordinarie dell'IVA.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it